

TITOLO IV. - LE GARANZIE

Art. 24

Efficiacia dei provvedimenti federali

1. Tutti coloro che, nell'ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni

e degli altri organismi, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o

affine, con qualifiche di dirigenti, soci, calciatori (professionisti, non professionisti o giovani), tecnici,

medici e massaggiatori sportivi, direttori sportivi e figure assimilabili, hanno l'obbligo di osservare le

norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate.

2. Tutti i soggetti di cui al comma precedente assumono, in ragione della loro attività, l'impegno

ad accettare la piena e definitiva efficienza di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni

particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti

all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo

motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione

o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni

disciplinari sino alla misura della revoca della affiliatazione, per le società e le associazioni, e della

radiazione, per le persone fisiche.

Art. 25

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri effettivi e due membri sup-plementi.

2. Dei cinque membri effettivi del Collegio, tre sono eletti dall'Assemblea Federale e due sono

designati dal C.O.N.I.; dei due componenti supplenti, uno è eletto dall'Assemblea Federale e uno è

designato dal C.O.N.I..

3. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

4. Per l'elezione dei tre componenti effettivi e del componente supplente l'Assemblea Federale

vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi delle Leghe. Le

candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima della seduta.

5. Sono eletti componenti effettivi i candidati che riportano la maggioranza dei voti espressi

dalle società e dalle associazioni rappresentate in Assemblea e conseguono almeno un terzo dei

voti delle società ed associazioni di ciascuna delle tre Leghe, secondo l'effettiva rappresentanza in

Assemblea. I candidati devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti o agli albi professionali

dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. È eletto componente supplente il candidato che immediatamente

segua in graduatoria.

6. Il Presidente del Collegio, che deve comunque essere iscritto ad uno degli albi di cui al comma precedente, è nominato dai membri del Collegio, al proprio interno, nella prima riunione.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'intera gestione economica-finanziaria

della F.I.G.C. e dei suoi organi e deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli organi. *LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 16*

federali in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese.

Art. 26

Arbitri

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio

e disciplinari vigenti, è affi data agli arbitri di calcio.

2. Gli arbitri sono organizzati con autonomia operativa e disciplinare nell'Associazione Italiana

Arbitri (A.I.A.) che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento ed impiego.

3. L'A.I.A. propone il proprio regolamento all'approvazione del Consiglio Federale.

4. Il Presidente dell'A.I.A. è nominato per due stagioni sportive dal Presidente Federale di intesa

con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.

Art. 27

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli organi della giustizia sportiva, nominati dal Presidente Federale o dal Consiglio Federale,

agiscono in condizioni di piena autonomia, assicurata da specifi che norme.

2. I Giudici Sportivi, nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con

il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale, giudicano in primo grado secondo le competenze

indicate dal relativo codice, per tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle tre Leghe

nonché dal Settore per l'attività giovanile e scolastica.

3. Le Commissioni Disciplinari, nominate per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale di

intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale, giudicano in secondo grado sui ricorsi

presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi. Giudicano in primo grado in materia di illecito e

nelle altre materie normativamente indicate.

4. Le funzioni inquirenti sono attribuite all'Uffi cio Indagini, nominato per una stagione sportiva

dal Presidente Federale di intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.

5. Le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite all'Uffi cio

della Procura Federale, nominato per una stagione sportiva dal Presidente Federale di intesa con il

Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale.

6. Le competenze degli organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal

codice di giustizia sportiva che può prevedere la costituzione di organi specializzati per particolari

materie.

Art. 28

Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare, in ultima istanza, sulle impugnazioni avverso le decisioni adottate dagli organi giudicanti nei casi previsti dal codice di

giustizia sportiva. Giudica altresì nei procedimenti per revocazione ed esercita le altre competenze. *LE CARTE FEDERALI 2000 - STATUTO 17*

previste dalle norme federali.

2. La C.A.F., nominata dal Consiglio Federale, per la durata di un quadriennio, è composta dal

Presidente, da un Vice-Presidente e da dodici componenti.

Art. 29

Corte Federale

1. La Corte Federale interpreta le norme statutarie e giudica sulla legittimità delle altre norme

federali, annullando quelle adottate in violazione dello Statuto.

2. Giudica in via definitiva, su azione del Procuratore Federale, i dirigenti federali anche ai fini

delle incompatibilità; dirime i conflitti che insorgano tra organi federali e giudica sulle eccezioni attinenti

la regolarità del loro funzionamento.

3. La Corte Federale è composta dal Presidente eletto direttamente dall'Assemblea Federale

con le procedure stabilite per il Presidente Federale, da un Vice-Presidente e da sette membri

nominati dal Consiglio Federale. La Corte Federale dura in carica per un quadriennio.

Art. 30

Revisione dello Statuto

1. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte all'Assemblea appositamente convocata

almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con il voto favorevole di

almeno tre quarti delle società e delle associazioni rappresentate in Assemblea, in esso compreso

il voto favorevole di un terzo delle società ed associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva

rappresentanza in Assemblea.

2. L'Assemblea Straordinaria fissa la data di entrata in vigore delle nuove norme statutarie approvate.

NORME TRANSITORIE

1. Il requisito del mancato compimento del settantesimo anno di età, di cui all'art. 23 del presente

Statuto, è richiesto a decorrere dall'inizio del quadriennio olimpico 1992.

2. Salvo approvazione da parte del C.O.N.I., il Presidente Federale, il Vice-Presidente, il Consiglio

Federale, il Presidente della Corte Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti che saranno

eletti dalla prima Assemblea dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, rimarranno in carica fino

al termine del quadriennio olimpico 1988-1992.

Il Consiglio Federale provvederà di conseguenza ad armonizzare la durata di tutte le cariche

federali.

3. Il presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte del C.O.N.I..